

Circolare informativa al servizio delle Imprese

Tavagnacco, 17 maggio 2017

n. 5/2017

Le Novità della “Manovra Correttiva”

E' entrato in vigore dal 24.4.2017, un nuovo Decreto fiscale, la c.d. “Manovra Correttiva”. Di seguito si fornisce una sintesi delle principali novità.

ESTENSIONE SPLIT PAYMENT -

A decorrere dall'1.7.2017 lo split payment (inversione IVA) è **esteso anche alle operazioni effettuate dai lavoratori autonomi** (soggetti a ritenuta alla fonte) nei confronti della Pubblica Amministrazione. I “destinatari” del meccanismo in esame sono quindi ora così individuati:

- Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato pubblicato dall'ISTAT;
- Autorità indipendenti;
- Pubbliche Amministrazioni.

Il predetto elenco coincide con le PA nei confronti delle quali va emessa la fattura elettronica. Dalla predetta data lo split payment è applicabile anche alle **operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti**:

- società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni;
- società controllate direttamente o indirettamente dalle predette società;
- società quotate inserite nell'Indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

Il MEF con uno specifico Decreto può individuare un Indice alternativo di riferimento per il mercato azionario. Lo split payment è **applicabile fino al termine** della deroga rilasciata dal Consiglio UE. Si rileva che recentemente il Consiglio UE ha **autorizzato lo split payment fino al 30.06.2020**.

ESERCIZIO DETRAZIONE IVA -

Con la modifica dell'art. 19, comma 1, DPR n. 633/72 il termine per esercitare il diritto alla

detrazione dell'IVA a credito è **anticipato alla dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto** (in precedenza il termine era individuato nella dichiarazione relativa al secondo anno in cui il diritto è sorto). Conseguentemente viene “aggiornato” anche il termine di annotazione delle fatture d'acquisto /bollette doganali.

VISTO DI CONFORMITÀ COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI -

Il limite di utilizzo dei crediti tributari (IVA, IRES / IRPEF, IRAP, ecc.) in compensazione per il quale è **necessario il visto di conformità è ridotto da € 15.000 a € 5.000**. In caso di utilizzo del credito:

- in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità (o sottoscrizione dell'organo di controllo);
- con visto di conformità (o sottoscrizione) apposto da soggetti non abilitati;

l'Ufficio provvede al recupero del credito utilizzato, maggiorato degli interessi, nonché all'irrogazione della relativa sanzione. È **soppresso il limite annuo (€ 5.000) che obbligava i soggetti IVA all'utilizzo dei servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia (Entratel / Fisconline) per la compensazione del credito nel mod. F24. Di conseguenza l'utilizzo in compensazione nel mod. F24 va effettuato utilizzando i predetti servizi telematici dell'Agenzia indipendentemente dal relativo importo. Ciò riguarda il credito IVA (annuale / trimestrale), IRES / IRPEF / addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP e i crediti d'imposta. Infine è previsto il divieto di utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito del mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute relative all'utilizzo indebito dei crediti da parte del contribuente.

REGIME FISCALE LOCAZIONI BREVI -

I redditi derivanti dai contratti di **locazione breve** stipulati a decorrere dall'1.6.2017, sono assoggettati a **cedolare secca** con l'aliquota del 21% in caso di opzione. Per locazioni brevi si intendono i contratti di immobili ad uso abitativo di **durata non superiore a 30 giorni**, compresi quelli che prevedono servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche private, direttamente o tramite intermediari immobiliari, anche tramite la gestione di portali online.

AUMENTO PREU -

La misura del PREU relativo:

- agli apparecchi (new slot), è **umentata dal 17,50% al 19%** delle somme giocate;
- agli apparecchi (video lottery – VTL) è **umentata dal 5,50% al 6%** delle somme giocate.

RECLAMO E MEDIAZIONE -

È disposto l'**aumento da € 20.000 a € 50.000** del limite delle controversie che consente di richiedere il reclamo / mediazione previsto dalla normativa vigente. Il nuovo limite è applicabile agli **atti impugnabili notificati dall'1.1.2018**.

DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI -

È prevista la **definizione agevolata** delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate **pendenti in ogni stato e grado del giudizio**, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione. La definizione richiede il **pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato** che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e **degli interessi** da ritardata iscrizione calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto, **escluse le sanzioni** collegate al tributo e gli **interessi di mora**. Sono definibili le controversie con

costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31.12.2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'art. 8, D.Lgs. n. 218/97, con **riduzione a 3 del numero massimo di rate**. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano € 2.000. Il **pagamento degli importi dovuti o della prima rata**, di importo pari al 40% del totale delle somme dovute, **va effettuato il 30.9.2017**. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. La definizione **si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata**. In mancanza di importi da versare, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda. Per ciascuna controversia autonoma **entro il 30.9.2017 va presentata una distinta domanda di definizione**. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima del 24.4.2017. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10.10.2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31.12.2018. Per le controversie definibili sono sospesi per 6 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dal 24.4.2017 fino al 30.9.2017. Le modalità di attuazione delle nuove disposizioni sono demandate all'Agenzia delle Entrate.

COMUNICAZIONE PER I CLIENTI CON SERVIZIO PAGHE

DITTA.....

In vista della prossima scadenza di invio telematico del **MODELLO 770/2017** redditi 2016, siamo a chiedervi di **restituirci entro il 30 giugno 2017** la presente **comunicazione compilata, allegando tutti i modelli F24 quietanzati** relativi a redditi di lavoro dipendente ed assimilato di competenza anno 2016 (ossia versamenti effettuati dal 16/02/2016 al 16/02/2017). Le aziende che usufruiscono del servizio di spedizione telematica dei modelli gestito direttamente da Servizi Imprese Udine non tengano conto della presente richiesta.

Vi chiediamo di compilare il seguente questionario:

1. La ditta richiede la compilazione di:
modello 770/2017 **SEMPLIFICATO** e/o modello 770/2017 **ORDINARIO**
2. Nel corso dell'anno 2016 sono stati effettuati versamenti di ritenute per redditi di lavoro autonomo e/o provvigioni: **SI** **NO**

In caso di compilazione della casella **SI**, la ditta dichiara che i quadri ST- SX del Modello 770/2017 relativi a versamenti di ritenute per redditi di lavoro autonomo dovranno essere gestiti ed inviati da:

A Studio Commercialista: _____
codice fiscale _____
Il modello 770/2017 dovrà quale riporterà sul frontespizio il codice fiscale di Servizi Imprese Udine srl **02517590309**.

B Servizi Imprese Udine srl.

In caso di richiesta di compilazione dei quadri ST-SX da parte di Servizi Imprese Udine srl (risposta B), Vi preghiamo di farci pervenire entro il prossimo **31 maggio 2017**:

- in caso di richiesta di **SOLA COPIATURA**, i quadri ST -SX con importi non troncati;
- in caso di richiesta di **INSERIMENTO**, i modelli F24 relativi al pagamento delle ritenute ed eventuali ravvedimenti operosi .

Si raccomanda pertanto il **rispetto dei tempi di consegna** richiesti e la **correttezza** dei dati anagrafici trasferiti, in modo tale da garantirvi la prestazione del servizio senza alcun sovra prezzo.

Ringraziando per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

Servizi Imprese Udine Srl

**CONTRIBUTO REGIONALE PER LA STABILIZZAZIONE DI PRESTATORI DI LAVORO
A “VOUCHER”
(L.R. 12 aprile 2017, n. 7)**

Con Legge Regionale 7/2017 vengono concessi ai datori di lavoro incentivi per le assunzioni, effettuate nel territorio del Friuli Venezia Giulia e nell’anno 2017:

- di soggetti che **nel 2016** hanno percepito (dal medesimo datore di lavoro) **almeno € 1.000,00 netti** a titolo di compenso per prestazioni di lavoro accessorio (**circa 135 voucher**);
- con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (anche part-time, di durata non inferiore a 6 mesi) o indeterminato (anche part-time).

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è concesso a titolo di aiuto *de minimis*, ed è:

- cumulabile con altri incentivi, agevolazioni, contributi o esoneri previsti dalla normativa nazionale;
- non cumulabile con altri contributi regionali concessi per l’assunzione o la stabilizzazione di lavoratori.

			<i>CON CUMULO</i>	<i>SENZA CUMULO</i>
CONTRATTO DETERMINATO	A	TEMPO	€ 1.000	€ 2.000
CONTRATTO INDETERMINATO	A	TEMPO	€ 4.000	€ 6.000

Le istanze di contributo dovranno essere presentate anteriormente all’assunzione.

È possibile inoltrare richiesta di contributo anche per le assunzioni, aventi i sopraindicati requisiti, che siano state effettuate tra il 01/01/2017 ed il 14/04/2017. Queste istanze dovranno essere presentate tassativamente entro il 14/06/2017.

Ad oggi non risulta predisposta né la procedura telematica di richiesta né la relativa modulistica, pertanto non siamo in grado di conoscere il momento a partire dal quale sarà possibile procedere all’invio delle istanze.

Vi invitiamo comunque a prendere contatto con il nostro personale per qualsivoglia chiarimento si rendesse necessario.